

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 maggio 2008, n. 21

Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali. (GU n. 26 del 4-7-2009)

(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 26 del 24 giugno 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1250 del 14 aprile 2008;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' aggiunta la seguente lettera f):

«f) "utente ai fini del pagamento delle tariffe": la persona che in prima linea e' beneficiaria della prestazione richiesta.».

Art. 2.

1. Il testo in lingua italiana del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:

«1. Gli interventi previsti all'art. 1 sono eseguiti in via subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di natura economica cui il richiedente o la richiedente ha titolo; in seguito, per entrambi i generi, vale la denominazione maschile.».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:

«2. Per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e del suo nucleo familiare ristretto e dei suoi nuclei familiari collegati, sono competenti:

a) il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalita' in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni;

b) l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalita' o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l'ospitalita' presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.».

Art. 4.

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 9. (Nucleo familiare di fatto). - 1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini della concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale e' effettuata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare di fatto.

2. Sono considerate componenti il nucleo familiare di fatto, oltre

all'utente, le persone di seguito elencate, purché con esso conviventi:

a) il coniuge o la coniuge oppure il partner o la partner dell'utente;

b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali dell'utente o della persona di cui alla lettera a);

c) i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti prossimi anche naturali, dell'utente o della persona di cui alla lettera a);

d) i generi e le nuore dell'utente o della persona di cui alla lettera a);

e) il suocero e la suocera dell'utente o della persona di cui alla lettera a);

f) i fratelli e le sorelle dell'utente e della persona di cui alla lettera a);

g) il coniuge o la coniuge, il partner o la partner di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto, diverso dall'utente;

h) altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto.

3. Nel caso in cui uno o entrambi i genitori vivano con uno o più figli minorenni all'interno del nucleo di cui al comma 2, essi costituiscono comunque, assieme al coniuge o alla coniuge, oppure al partner o alla partner convivente, ai loro figli maggiorenni e alle altre persone a loro carico ai fini IRPEF, un distinto nucleo familiare di fatto. Figli o genitori dell'utente, del coniuge o della coniuge, oppure del partner o della partner convivente, che ai sensi del presente comma non rientrano nel nucleo familiare di fatto, costituiscono comunque nucleo familiare collegato ai sensi dell'art. 11.

4. Ai fini delle prestazioni di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 29 non si considerano i componenti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g).».

Art. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Nei servizi residenziali rivolti a donne in difficoltà, si considera il nucleo familiare ristretto composto dalla sola donna e dai figli che con lei sono ospitati presso il servizio.».

Art. 6.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«Art. 12. (Obblighi del donatario). - 1. Il donatario è tenuto, dopo l'utente e con precedenza su ogni altro obbligato, a garantire la copertura delle tariffe relative alle prestazioni dei servizi sociali e delle prestazioni di assistenza economica sociale, reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie, fino al valore delle donazioni stesse. A tal fine l'utente è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell'ultimo decennio. Sono in ogni caso escluse le donazioni a favore del coniuge e le donazioni remuneratorie.».

Art. 7.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, sono così sostituiti:

«1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica:

a) i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e i profughi riconosciuti in base alla convenzione di Ginevra che hanno dimora stabile e ininterrotta da almeno tre mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda;

b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, che hanno residenza e dimora stabile ininterrotta da almeno tre mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda.

2. Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 1, lettera b), sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all'anno e possono essere prorogate, solo in caso di grave bisogno, per il periodo strettamente necessario.».

Art. 8.

1. Il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«2. I nuclei familiari collegati sono chiamati a partecipare nella misura del trenta per cento della parte eccedente il doppio del loro fabbisogno, aumentato di un importo pari alle spese di locazione o al mutuo per l'acquisto della prima casa, risultante da contratto registrato, piu' le spese accessorie ordinarie.».

Art. 9.

1. Il testo in lingua tedesca del comma 5 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:

«5. Die Auszahlung kann bei bestimmten Betreuungs-indikationen auch wöchentlich erfolgen.».

Art. 10.

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 21. (Assegno per le piccole spese personali). - 1. La prestazione e' concessa a persone o famiglie ospitate nei servizi residenziali di cui all'allegato D, che non sono in grado di far fronte in modo adeguato alle piccole spese personali con il proprio reddito o patrimonio.

2. L'importo della prestazione e' dato dal fabbisogno moltiplicato per il coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 «Assegno per le piccole spese personali».

3. La prestazione spetta al 100 per cento a persone o famiglie con valore della situazione economica pari a zero, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per persone o famiglie con valore della situazione economica pari al coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 «Assegno per le piccole spese personali».

4. Tale assegno puo' essere erogato anche alle persone ricoverate in servizi pubblici o convenzionati aventi sede fuori provincia, che erogano prestazioni riconducibili a quelle erogate dai servizi di cui all'allegato D.

5. La prestazione e' concessa ed erogata secondo le modalita' di cui all'art. 19, commi 4, 5 e 6.».

Art. 11.

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 24. (Spese di trasporto). - 1. Alle persone con difficolta' permanenti, che non possono utilizzare mezzi pubblici ordinari di trasporto ovvero guidare autonomamente, e' concesso un rimborso per spese di trasporto. Tali difficolta' sono attestate da certificato medico.

2. L'utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto con automezzo dalla propria abitazione:

a) ai servizi sociali semiresidenziali, inclusi i servizi alla prima infanzia;

b) ad altri servizi per scopo di prevenzione, cura e riabilitazione;

c) al posto di lavoro, anche ai fini della frequenza di progetti d'inserimento lavorativo.

3. Il rimborso delle spese di trasporto dalla propria abitazione ai vari servizi a scopo di prevenzione, cura e riabilitazione, puo' essere concesso anche per trasporti fuori provincia, purché la necessita' sia attestata dal competente servizio specialistico del Comprensorio sanitario.

4. Anche l'utente che guida autonomamente e necessita del proprio automezzo adattato per raggiungere il posto di lavoro, ha diritto al rimborso delle relative spese di viaggio.

5. Il rimborso e' concesso nella seguente misura massima:

a) trasporto effettuato con automezzo privato: 0,080 per cento della quota base per ciascun chilometro percorso;

b) trasporto effettuato da servizi di trasporto: importo pari alla spesa sostenuta, purché non superiore ai limiti fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base;

c) trasporto effettuato da servizi di trasporto al posto di lavoro dell'utente: importo pari alla spesa sostenuta, detratto il prezzo corrispondente alla tariffa del mezzo di trasporto pubblico per il relativo percorso, indipendentemente dal valore della situazione economica.

6. La concessione della prestazione di cui alla lettera c) del comma 5 e' subordinata al parere dell'operatore competente del distretto, il quale valuta le modalita' di trasporto piu' idonee, tenuto conto delle esigenze dell'utente e delle risorse disponibili sul territorio.

7. Ai fini della concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a quattro.

8. La prestazione viene erogata nella misura del 100 per cento dell'importo previsto al comma 5 per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; essa decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4.

9. La prestazione e' concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed e' reiterabile a seguito di nuova domanda.

10. L'erogazione della prestazione avviene mensilmente e fa seguito alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.».

Art. 12.

1. L'art. 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:

«Art. 26. (Acquisto e/o adattamento di mezzi di locomozione). - 1. Alle persone affette da permanente minorazione degli arti inferiori o superiori, che necessitano di un veicolo adattato, e' concesso un rimborso per l'adattamento del proprio automezzo.

2. Alle persone affette da minorazioni agli arti inferiori e' concesso inoltre un contributo per l'acquisto di un proprio veicolo.

3. Sono ammesse a contributo o rimborso le spese per l'acquisto e per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli di proprieta' della persona con disabilita', ivi comprese macchine agricole o operatrici, autorizzati dagli organi competenti.

4. Il rimborso per l'adattamento e' concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di otto volte la quota base.

5. Il contributo per l'acquisto e' concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa, fino ad un massimo di dodici volte la

quota base.

6. Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al presente articolo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 4,5.

7. Il rimborso per l'adattamento e' pari al 100 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due e decresce in modo lineare fino al 30 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

8. L'ammontare del contributo per l'acquisto e' pari al 100 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due e decresce in modo lineare fino al 10 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

9. Uno stesso richiedente puo' beneficiare delle prestazioni in oggetto una sola volta nell'arco di sei anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati dal Comitato tecnico di cui all'art. 8.»

Art. 13.

1. L'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 30. (Servizio di telesoccorso e telecontrollo). - 1. Alle persone ultrasessantacinquenni che abitano da sole e alle persone che per altre cause, attestate dal competente distretto sociale, necessitano del servizio, e' concessa una prestazione mensile per il servizio di telesoccorso e telecontrollo.

2. La prestazione e' concessa nella misura massi-ma del 100 per cento della spesa, fino ad un massimo del 8,5 per cento della quota base.

3. Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica di valore superiore a 3,5.

4. La prestazione e' erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due, e decresce in modo lineare fino al 30 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

5. La prestazione viene concessa ed erogata secondo le modalita' di cui all'art. 19, commi 4 e 6, dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa.».

Art. 14.

1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 32. (Continuita' della vita familiare e domestica). - 1. Alla persona singola o alla famiglia e' concessa una prestazione economica mensile per la continuita' della vita familiare e domestica, anche al fine di evitare eventuali ricoveri in servizi residenziali, se concorrono contestualmente le seguenti circostanze:

a) componenti del nucleo familiare o la persona singola non sono in grado di garantire la conduzione autonoma della vita familiare e domestica;

b) i figli ed i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto;

c) l'intervento di un servizio di assistenza domiciliare o di un servizio con analoghe finalita' non e' risolutivo del bisogno;

d) una persona estranea si occupa di assicurare continuita' nella conduzione della vita familiare e domestica ed eventualmente presta aiuto diretto ai componenti della famiglia assistita.

2. In caso di situazioni personali o familiari di particolare gravita', si puo' prescindere dal requisito che la persona che presta aiuto sia estranea al nucleo familiare.

3. La prestazione e' concessa nella misura massima del due per cento della quota base per ogni ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili.

4. Per la concessione del contributo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 4,5.

5. La prestazione viene erogata al 100 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

6. La decisione e' subordinata al parere obbligatorio dell'operatore che segue l'utente ed il suo nucleo familiare.

7. La prestazione e' concessa ed erogata secondo le modalita' di cui all'art. 19, commi 4 e 6.».

Art. 15.

1. L'art. 37 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:

«Art. 37. (Condizione economica garantita). - 1. Agli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali e ai loro nuclei familiari ristretti e collegati e' garantita la disponibilita' di una quota del proprio reddito netto complessivo, corrispondente al valore della situazione economica.

2. Tale quota e' riportata alle tabelle di cui agli allegati C e D ed e' differenziata per utente, nucleo familiare ristretto, nucleo familiare collegato e per i diversi servizi.

3. La condizione economica garantita e' aumentata dell'importo delle spese di locazione o di mutuo per l'acquisto della prima casa, risultante da contratto registrato, nonche' delle spese accessorie ordinarie.

4. La condizione economica garantita e' altresì aumentata di un importo pari al 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con disabilita' psichica o fisica permanente di cui all'art. 34, per il quale non viene erogato l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche. La maggiorazione non si calcola per i componenti del nucleo familiare ospitati presso servizi residenziali.».

Art. 16.

1. L'art. 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 39. (Pagamento delle tariffe delle prestazioni dell'assistenza domiciliare e della mensa sociale). - 1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto; non e' richiesta alcuna integrazione ai nuclei familiari collegati.

2. Fino al valore della situazione economica, indicato nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato B, e' richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato B e' richiesto il pagamento della tariffa massima.

3. La partecipazione aumenta in modo lineare all'aumentare del valore della situazione economica a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima, fatta eccezione per le prestazioni di cui al comma 4.

4. Per le prestazioni del centro diurno e la prestazione «mensa sociale», fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato B e' richiesto il pagamento della tariffa minima e, a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della medesima tabella, e' richiesto il pagamento della tariffa massima.

5. Le tariffe minime e massime sono fissate annualmente dalla

Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.

6. In caso di utenti minorenni con disabilita' psichica o fisica permanente di cui all'art. 34, le tariffe per l'assistenza domiciliare - prestazioni a domicilio - sono ridotte del 50 per cento.

7. I valori della situazione economica di cui alle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato B sono aumentati proporzionalmente in presenza di spese di locazione o di mutuo per l'acquisto della prima casa, risultanti da contratto registrato nonche' di spese accessorie ordinarie.

8. I valori della situazione economica di cui alle colonne 2 e 3 della tabella di cui allegato B, sono altresì aumentati di un coefficiente pari al 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una disabilita' psichica o fisica permanente di cui all'art. 34, per il quale non viene erogato l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche.».

Art. 17.

1. L'art. 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:

«Art. 40. (Pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali).

- 1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali in relazione alla situazione economica del suo nucleo familiare ristretto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3. Non e' richiesta alcuna integrazione ai nuclei familiari collegati.

2. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell'allegato C.

3. L'utente per il quale viene erogato l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, e' tenuto al pagamento della tariffa corrispondente al suo livello di non autosufficienza, indipendentemente dalla propria situazione economica e da quella del proprio nucleo familiare ristretto.

4. L'utente e' tenuto in ogni caso al pagamento del pasto per un importo pari alla tariffa minima stabilita per il servizio mensa previsto all'allegato B, indipendentemente dalla propria situazione economica e da quella del proprio nucleo familiare.

5. Le tariffe sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.».

Art. 18.

1. L'art. 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 41. (Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali). - 1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi residenziali:

a) con l'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, per lui erogato;

b) e per la parte non coperta dalle prestazioni di cui alla lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto; nel calcolare il concorso al pagamento, la condizione economica garantita all'utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri componenti.

2. I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento, in

relazione alla rispettiva situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto. Per i servizi a favore di persone con disabilita', la partecipazione da parte di ciascun nucleo familiare collegato non puo' comunque superare l'importo fissato annualmente dalla Giunta provinciale, in concomitanza con la determinazione della quota base. Per i servizi a favore di donne e minori, non si chiede la partecipazione dei nuclei familiari collegati.

3. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell'allegato D.

4. Le percentuali di consumo dell'eccedenza di cui alla colonna 3 dell'allegato D) trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui l'utente sia l'unico componente del nucleo familiare ristretto.».

Art. 19.

1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:

«Art. 42. (Utilizzo contemporaneo di servizi residenziali e semiresidenziali). - 1. La Giunta provinciale stabilisce i casi in cui, per la frequenza contemporanea da parte di uno stesso utente di un servizio residenziale e di un servizio semiresidenziale, e' richiesta al nucleo familiare ristretto e collegato la partecipazione al pagamento di una sola tariffa. L'ente pubblico competente provvede alla copertura della tariffa non dovuta dal nucleo familiare ristretto e collegato.

Art. 20.

1. L'art. 42-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«1. Qualora dal calcolo della partecipazione alla tariffa dei servizi di cui agli allegati C) e D), derivi all'utente o ai relativi nuclei familiari un impegno finanziario eccessivamente gravoso, il competente comitato tecnico di cui all'art. 8, con decisione motivata, puo' ridurre le percentuali da applicare ai sensi dell'art. 38 a favore dell'utente o dei relativi nuclei familiari, fino ad un massimo della meta' delle percentuali di cui agli allegati C) e D).

2. Qualora l'importo mensile dovuto dall'utente per il pasto ai sensi dell'art. 40, comma 4, risulti troppo oneroso, il comitato tecnico puo' ridurre tale importo, con decisione motivata, nella misura massima del 50 per cento.

3. La decisione di cui ai commi 1 e 2, unitamente alla relativa documentazione, va trasmessa agli uffici provinciali competenti entro otto giorni dalla decisione stessa.».

Art. 21.

1. Il punto 1.3 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«1.3 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica si considerano:

a) il 100% degli elementi reddituali e patrimoniali dell'utente e del coniuge o del partner;

b) Il 40% degli elementi reddituali e patrimoniali di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto.».

Art. 22.

1. Il punto 2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«2. Valutazione del reddito

2.1 La valutazione del reddito e' effettuata sulla base di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi. Nei casi in cui non sia obbligatoria la presentazione della dichiarazione, si considera il reddito risultante dal modello CUD - certificazione unica dipendenti - (ad esclusione di arretrati relativi ad anni precedenti all'anno di riferimento della documentazione), ovvero da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti. Tra gli elementi reddituali si considera inoltre l'importo netto di ogni altra entrata percepita, anche se non imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

2.2 Ai fini della valutazione delle condizioni reddituali, sono esclusi:

a) il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che e' valutato come patrimonio;

b) solo per il pagamento delle tariffe di cui al capo IV:

1) l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n 9;

2) l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche.

2.3 In presenza di redditi di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, gli importi dichiarati dal richiedente potranno essere valutati nei modi di seguito indicati.

2.4 Redditi da impresa agricola o da allevamento: si considera la misura della redditivita' per ettaro o per capo di allevamento, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

2.5 Redditi da lavoro autonomo individuale e da impresa individuale: si considera l'importo del reddito dichiarato; l'importo non deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione media di un lavoratore dipendente qualificato del settore, fissata con contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria.

2.6 La Giunta provinciale approva le cause di esclusione dall'utilizzo dei correttivi di cui ai punti 2.4 e 2.5 ai fini della considerazione del reddito inferiore.

2.7 Redditi da partecipazione in societa' di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione: si prende in considerazione il reddito maggiore tra quello dichiarato e quello risultante dall'applicazione degli studi di settore, per la quota di partecipazione al reddito.

2.8 Nel caso di partecipazione in societa' di capitale si applica quanto di seguito indicato:

a) se la partecipazione agli utili prodotti e' inferiore al dieci per cento, non va valutata come elemento di reddito, bensì come elemento di patrimonio;

b) se la partecipazione agli utili prodotti e' uguale o superiore al dieci per cento, si considera il maggiore dei seguenti valori:

1) reddito imponibile al netto dell'IRES di competenza del periodo per la quota di partecipazione;

2) reddito imponibile al netto dell'IRES risultante dall'applicazione di criteri correttivi stabiliti dalla Giunta provinciale;

3) dividendi relativi alla partecipazione in societa' di capitale, indicati nella dichiarazione dei redditi ovvero risultanti da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti.

2.9 I redditi percepiti in valuta estera sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, determinato con decreto del Ministro delle finanze.».

Art. 23.

1. Il punto 3 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' così' sostituito:

«3. Particolari valutazioni di redditi

3.1 I redditi derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone in situazione di disagio, da progetti di inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da corrispettivi per prestazioni dell'utente presso servizi sociali sono considerati nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

3.2 Se l'utente vive in un servizio per persone con disabilità o malati psichici di cui all'allegato D, il reddito derivante dalla sua attività lavorativa, compresi i premi sussidio percepiti nelle strutture lavorative dei servizi sociali, è considerato soltanto nella misura del 50 per cento del suo ammontare esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa.

3.3 I redditi derivanti da compensi per affidamento sono considerati nella misura del 20 per cento del loro ammontare.

3.4 Se la persona minorenni frequenta un servizio semiresidenziale per minori di cui all'allegato C, i redditi derivanti da assegni familiari statali e regionali sono considerati, esclusivamente per questi servizi, ai fini del calcolo della relativa tariffa, nella misura del 20 per cento del loro ammontare.

3.5 L'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 e l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono considerati nella misura del 50 per cento al fine della valutazione del reddito per le prestazioni di assistenza economica, salvo che l'interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l'utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura.

Art. 24.

1. Il punto 4.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«4.2 Oltre agli importi di cui al punto 4.1 sono deducibili, solo al fine di determinare il reddito di riferimento per il calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale:

a) le spese di locazione o di mutuo per l'acquisto della prima casa, nonché le spese accessorie ordinarie, purché riconosciute congrue dall'amministrazione erogante, relative al periodo a cui si riferisce il reddito considerato.».

Art. 25.

1. I punti 5.5 e 5.7 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«5.5 Il patrimonio mobiliare (investimenti finanziari) è formato dai seguenti elementi:

a) partecipazioni inferiori al 10 per cento in società di capitali;

b) depositi in conto corrente e libretti di risparmio bancari e postali;

c) titoli di stato;

d) obbligazioni;

e) certificati di deposito;

f) buoni fruttiferi ed assimilati;

g) fondi comuni di investimento e simili.

5.7 Patrimoni disponibili all'estero.

I patrimoni immobiliari localizzati all'estero sono valutati solo nel caso di fabbricati e sono considerati sulla base di un valore convenzionale di euro 550 a metro quadro; tale importo può essere variato dalla Giunta provinciale.»

Art. 26.

1. La tabella 2 di cui al punto 10 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:

« Tabella 2 - Scala di equivalenza

numero dei componenti	scala di equivalenza
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Per ogni ulteriore componente si aggiunge il valore di 0,35.

In presenza di un nucleo familiare composto da un solo componente, nel caso in cui lo stesso viva da solo e non condivida le spese con altri, si applica una maggiorazione di 0,2.».

Art. 27.

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' sostituito come da allegato A.

Art. 28.

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' sostituito come da allegato B.

Art. 29.

1. L'allegato D al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' sostituito come da allegato C.

Art. 30.

Abrogazioni di norme

1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' abrogato.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2008.

2. Per quanto concerne il servizio residenziale «Casa di riposo o centro di degenza» di cui all'allegato D), le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 maggio 2008

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008, registro 1, foglio